

Numero atto 3658 - 2025
Sottoscritto il 20/05/2025
Protocollo Prot-2025-256441



aoorig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0403010
del 21/08/2025



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Dichiarazione di estinzione della Fondazione Regionale Investimenti Sociali
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Autonomie locali ed elezioni
Dipartimento Competente	Direzione generale Affari legislativi, istituzionali e Avvocatura
Soggetto Emanante	Rossella GRAGNOLI
Responsabile Procedimento	Camilla Letizia BIELLO
Soggetto Responsabile	Elena ZUNINO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.d punto 41 dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto), a norma del quale le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'art. 14 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione;

VISTO in particolare l'art. 6 del suddetto d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, a norma del quale la Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;

RICHIAMATI:

l'articolo 27 del Codice civile a norma del quale “oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.”;

l'articolo 31 del Codice civile il quale dispone che “i beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi.”;

RICHIAMATI inoltre gli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile che disciplinano lo svolgimento della procedura liquidatoria sotto la sorveglianza del tribunale competente;

VISTO l'art. 8 della legge regionale 1° marzo 2011, n. 3 (Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) il quale dispone, tra l'altro, che “la Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del Codice civile. Lo scopo deve intendersi divenuto impossibile qualora sia venuta meno la congruità del patrimonio e dei mezzi dell'istituzione.”;

DATO ATTO che la FONDAZIONE REGIONALE INVESTIMENTI SOCIALI, con sede in Casarza Ligure (GE), via de Gasperi 48 D, costituita con atto a rogito dott. Andrea Fusaro, Notaio in Genova, iscritto nel ruolo dei Distretti notarili riuniti di Genova e Chiavari, del 25 luglio 2002 (rep. 24812, racc. 12076), ha ottenuto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1206 del 25 ottobre 2002, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato e che, pertanto, è stata iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al numero 359;

VISTO lo Statuto della Fondazione, ed in particolare, l'articolo 2 a norma del quale “è scopo della Fondazione predisporre immobili da destinare all'attività di cooperative di produzione e lavoro preferibilmente organizzate in forma consortile e ad alta intensità occupazionale di soggetti svantaggiati, purché aventi finalità sociali e senza perseguire fine di lucro. In particolare, per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione potrà: acquistare in proprietà o in locazione un

immobile da adibire allo scopo; affidare in appalto lavori di costruzione o ristrutturazione dell'immobile, dotandolo di idonei impianti tecnologici, realizzando le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria; concedere in locazione l'immobile o parte di esso, con facoltà di ammettere contratti di sub locazione; cedere l'immobile o parte di esso anche a soggetti diversi da quelli a cui sono destinati per scopo, purché il corrispettivo della vendita sia destinato allo scopo della Fondazione stessa; erogare, ricorrendo alle prestazioni di idonei professionisti o società specializzate, servizi di natura organizzativa, formativa e finanziaria agli enti di cui allo scopo della fondazione stessa; compiere tutti gli atti economico-finanziari, gestionali, compresa la costituzione o la partecipazione a società, consorzi o altri organismi che si reputino utili allo scopo. Lo scopo sociale della Fondazione potrà essere perseguito solo nell'ambito del territorio del Tigullio Orientale (area facente parte delle province di Genova e La Spezia)".

PRESO ATTO che, come risulta agli atti del Settore (prot- 2023/0348473), in data 26 gennaio 2023, con atto a rogito del dottor GIUSEPPE CASTELLANA, Notaio alla residenza di Genova, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari, rep. 19505 e racc. 9414, la FONDAZIONE REGIONALE INVESTIMENTI SOCIALI ha ceduto, a seguito di aggiudicazione di asta pubblica, l'immobile, sito in Casarza Ligure (GE), alla TASSANO INSERIMENTI LAVORATIVI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI società cooperativa sociale (onlus), con vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645-ter del Codice civile finalizzato alla realizzazione degli scopi della Fondazione come specificamente indicato nell'atto notarile medesimo;

VISTA l'istanza, agli atti del Settore, pervenuta in data 19 febbraio 2025, volta ad ottenere la dichiarazione di estinzione e la conseguente cancellazione dell'ente di cui trattasi dal Registro regionale delle persone giuridiche private, con la quale è stato trasmesso il verbale del 13 novembre 2024 a rogito dott. FEDERICO CATTANEI, Notaio alla residenza di Genova, iscritto presso il Collegio notarile dei distretti riuniti di Genova e Chiavari, rep. 34988 e racc. 16757;

DATO ATTO, in particolare, che con il suddetto verbale il Consiglio Generale -organo di indirizzo della Fondazione composto da rappresentanti degli enti aderenti e integrato con membri designati dalla Regione e dalla Curia- e il Comitato Direttivo -organo di amministrazione della Fondazione composto da membri nominati dal Consiglio generale e integrato da componenti designati dagli enti locali maggiori sostenitori della Fondazione- hanno deliberato all'unanimità di richiedere alla Regione la dichiarazione di estinzione della Fondazione avendo la stessa raggiunto ed esaurito i propri scopi;

DATO ATTO che dall'anzidetto verbale, emerge tra l'altro che:

- la vendita dell'immobile, sito in Casarza Ligure (GE), via De Gasperi 48 D, ha consentito il pieno raggiungimento dello scopo statutario, preservando gli scopi portanti dell'atto costitutivo degli enti fondatori ed in particolare la inalterata presenza sul territorio della fabbrica sociale, nonché di pervenire al ripianamento di tutti i debiti dell'ente evitando un peggioramento della presente e futura posizione debitoria correlata al deterioramento strutturale dell'edificio ed alla urgente necessità di interventi manutentivi di carattere straordinario;
- la somma residua disponibile al 31/12/2023 ammontava ad oltre 140.000 euro, cifra che, stante gli scopi della Fondazione, non consente interventi significativi, stante la natura della Fondazione;
- il protrarsi della gestione amministrativa comporterebbe, d'altro canto, il mantenimento di un impianto organizzativo comportante costanti e rilevanti costi che ridurrebbero l'importo delle risorse residue e del capitale di dotazione generando ulteriori debiti;
- la Fondazione ha quindi raggiunto ed esaurito i propri scopi con conseguente sussistenza dei presupposti per la richiesta alla Regione da parte del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale della Fondazione, d'intesa con i sindaci e/o loro rappresentanti degli enti aderenti, della dichiarazione di estinzione della Fondazione medesima;

DATO ATTO, altresì, che nel verbale notarile di cui sopra sono riportate proposte in ordine alla successiva devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al termine della procedura di liquidazione, ferma restando la competenza a riguardo della Giunta regionale;

ACCERTATA, dunque, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per procedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica in considerazione del fatto che lo scopo della fondazione è da ritenersi raggiunto ed esaurito come emerge dal verbale notarile sopra richiamato;

VISTO l'articolo 31 del Codice civile, il quale dispone che alla devoluzione dei beni che residuano al termine della procedura di liquidazione, qualora non diversamente previsto nello Statuto, provvede l'autorità governativa, attribuendoli a enti con finalità analoghe;

DATO ATTO, quindi, che alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo al termine della procedura di liquidazione provvederà la Giunta regionale, con separato provvedimento, a seguito del decreto di chiusura della liquidazione da parte del Presidente del Tribunale di Genova- Sezione Fallimentare, sotto la cui sorveglianza si svolge la procedura di liquidazione;

PRESO ATTO:

che secondo gli articoli 2 e 3 della l.r. 3/2011 la dichiarazione di estinzione delle persone giuridiche iscritte nel registro regionale è adottata con deliberazione della Giunta regionale; che l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 aprile 2022 n. 4 (Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 03 febbraio 2025, n. 1, dispone che la Giunta regionale, in base alle disposizioni della legge regionale stessa e su proposta del Direttore generale centrale competente in materia di organizzazione, ripartisce le competenze tra organo di governo e dirigenza, anche a modifica di disposizioni normative regionali vigenti; che la Giunta regionale con deliberazione n.27 del 16 gennaio 2025, subordinatamente all'entrata in vigore del sopra citato articolo 3 della legge regionale n. 1/2025, demanda "alle singole Direzioni di Area, centrali e generali l'individuazione delle disposizioni di leggi regionali nelle materie di rispettiva pertinenza che prevedono competenze in capo a organi della Giunta regionale che possono essere attribuite alla dirigenza. Detta individuazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali, della normativa comunitaria e nazionale in materia..." tenendo conto dei seguenti indirizzi:

1. sono di competenza della Giunta regionale, con esclusione degli atti di carattere tecnico, gli atti concernenti piani e programmi, gli atti d'indirizzo politico, di carattere generale e programmatico, di natura istituzionale, gli atti di indicazione di criteri e di modalità di ripartizione di fondi e di concessione di benefici economici e non a soggetti sia pubblici che privati (fatti salvi quelli definiti dai programmi europei), gli atti di definizione di linee guida e di criteri;
2. sono di competenza del Segretario generale, dei Direttori generali e dei Dirigenti della Giunta i restanti provvedimenti (...) previa valutazione da parte del Direttore generale competente per materia dell'assenza di elementi di discrezionalità propri degli organi politici, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali;

VALUTATO per quanto sopra specificato che il presente atto non rientra tra le tipologie di provvedimenti di cui al precedente punto 1) e con riferimento al punto 2), non comporta esercizio di funzioni di indirizzo e di discrezionalità propria degli organi politici, richiedendo attività di mero accertamento dei presupposti stabiliti dalla legge per la dichiarazione di estinzione, come desumibili

da atti e provvedimenti assunti dall'ente medesimo, e pertanto il presente atto è attribuibile alla competenza della dirigenza e nello specifico del Direttore Generale per la rilevanza del medesimo;

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate:

1. è dichiarata estinta la FONDAZIONE REGIONALE INVESTIMENTI SOCIALI, con sede in Casarza Ligure (GE), via de Gasperi 48 D, come deliberato con verbale della riunione congiunta del Consiglio Generale del Comitato Direttivo del 13 novembre 2024 a rogito dott. FEDERICO CATTANEI, Notaio alla residenza di Genova, rep. 34988 e racc. 16757;
2. è iscritto il presente provvedimento nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato;
3. è disposta la comunicazione del presente provvedimento alla FONDAZIONE REGIONALE INVESTIMENTI SOCIALI e al Presidente del Tribunale di Genova- Sezione Fallimentare per gli adempimenti di competenza previsti dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo;
4. è disposto che la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile;
5. è disposto che, successivamente alla comunicazione del Presidente del Tribunale di Genova- Sezione Fallimentare di chiusura della liquidazione, la Giunta regionale provvederà, ai sensi dell'articolo 31 del Codice civile, con separato provvedimento, alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo dell'ente;
6. è disposto che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto: 2025-AM-4083

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Istituzionali e Nomine ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Rossella GRAGNOLI Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-05-2025 17:04
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Elena ZUNINO Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-05-2025 16:53
Approvazione legittimità	Monica LIMONCINI		-	20-05-2025 16:51
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Camilla Letizia BIELLO		-	20-05-2025 16:20

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria